

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABETE, ABBATE, AIARDI, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLIN, BALZARDI, BAMBI, BIANCO ILARIO, BRICCOLA, BROCCA, BRUNI, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CAROLI, CENI, CERIONI, CIANNAMEA, CRISTOFORI, DE CINQUE, DE POI, FALCONIO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, GATTI, GARAVAGLIA MARIA PIA, GARGANO, GOTTARDO, LA FORGIA, LATTANZIO, LEONE, LO BELLO, MANFREDI MANFREDO, MANNINO, MENSORIO, MERLONI, MORO, PATRIA, PERRONE, PEZZATI, QUIETI, RENDE, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANESE, SANZA, SCAJOLA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TANTALO, VERNOLA, VIETTI ANNA MARIA, VINCENZI, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 29 novembre 1980

Ordinamento della professione di avvocato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi decenni il settore dell'attività professionale in genere e della professione forense in particolare è stato caratterizzato da una notevole evoluzione dei rapporti e del tipo di svolgimento delle relative funzioni: in connessione con il rapido evolversi della società moderna, dell'intensificarsi degli scambi anche a livello internazionale, della introduzione di nuove tecniche di attività si sono posti numerosi nuovi problemi che hanno interes-

sato la professione forense in modo diretto o indiretto, potendo trattarsi di problemi specificamente relativi a tale professione e di problemi in via generale interessanti la società nella quale il professionista si trova ad operare e conseguentemente incidenti sulla problematica che questo deve necessariamente trattare. Con specifico riferimento alla professione forense, infatti, problemi nuovi e particolari sono stati posti dall'accentuarsi dello spirito di professionalità nel settore delle

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pubblica amministrazione, della trasformazione dei traffici e dei commerci conseguenti anche allo sviluppo dei rapporti internazionali ed alla istituzione delle Comunità europee ecc. con la conseguente necessità per gli appartenenti all'ordine forense di organizzare in modo diverso la propria attività nei vari settori di competenza: nel campo civilistico, per l'insorgere di una nuova problematica inerente alle grandi concentrazioni sociali ed agli scambi nel settore internazionale; nel campo penalistico, per lo sviluppo di tutta una serie di figure nuove inerenti sia a profili patologici dell'attività della pubblica amministrazione sia al più complesso atteggiarsi delle strutture e degli scambi commerciali; e infine nel settore amministrativo, data la necessità da parte dell'avvocato amministrativista di adeguare la propria posizione e la propria struttura professionale alle caratteristiche nuove di un'amministrazione (parte ad esso contrapposta o affiancata) organizzata e operante secondo nuovi criteri di professionalità.

A questa situazione di rapida ed incisiva evoluzione della problematica professionale-forense ha fatto, peraltro, riscontro una situazione di assoluta stasi delle strutture professionali, rimaste alla fine degli anni settanta in una posizione organizzativa-artigianale molto simile (salvo casi eccezionali) a quella propria degli studi professionali di cinquanta anni fa. Situazione di assoluta stasi che, in realtà, più che da atteggiamento di cieco conservatorismo da parte degli appartenenti agli ordini forensi è dipesa da una assoluta inidoneità e arretratezza degli strumenti tecnico-legislativi posti a loro disposizione dall'ordinamento: a distanza di quasi cinquanta anni, infatti, l'ordinamento professionale forense si basa essenzialmente sulla struttura normativa risalente al 1933-34, modificata soltanto in alcune sue parti essenziali ma limitate a seguito della reintroduzione dei principi democratici, ma ferma per quanto riguarda le strutture operative ai principi dell'inizio del secolo (principi che già tardivamente, come è normale in ogni riforma legislati-

va, vengono recepiti dal legislatore). Le numerose istanze avanzate dalla categoria forense per una nuova impostazione e soluzione a livello legislativo dei gravi problemi della categoria sono rimaste, a tutt'oggi, del tutto insoddisfatte in sede normativa e i vari progetti in proposito elaborati non sono andati mai oltre lo stadio iniziale senza alcuna concreta realizzazione.

L'assoluta impellenza dei problemi e la mancanza di una loro rapida soluzione hanno ora ispirato, in sede parlamentare, organizzativa e professionale, un profondo ripensamento di questa realtà e la traduzione delle soluzioni che ne sono emerse in alcuni progetti di legge, già all'esame del Parlamento o in corso di definizione in sede ministeriale. In questa prospettiva si colloca il disegno di legge che viene ora presentato che, per pervenire dalla autonoma elaborazione che dei relativi problemi è stata fatta da parte di vasti settori della vita professionale forense, ha sicuramente il pregio di essere strettamente aderente a tale realtà e di proporsi non soluzioni astratte dirette a fare drastiche trasformazioni della società (spesso evidenti soltanto nella mente dei loro elaboratori più che nella realtà effettiva della vita quotidiana), ma soluzioni aderenti ai problemi effettivamente esistenti, soluzioni che, anche se possono essere discutibili a seconda dei diversi punti di vista dai quali vengono esaminate, sono sempre concrete e dirette alla migliore collocazione dell'attività professionale nella nuova realtà economico-sociale.

Il disegno di legge che viene in questa sede presentato, si ispira ad alcuni principi fondamentali, in parte di carattere organizzativo interno derivanti dalla esperienza professionale, in parte conseguenti alle nuove prospettive della realtà sociale esterna ad un tempo oggetto di studio e campo di attività del professionista forense. Il disegno di legge, riafferma la posizione di assoluta indipendenza ed autonomia della funzione legale e delinea il professionista come un necessario collaboratore sia della società che dei giudici per il corretto ed ordinato svol-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gersi dei rapporti sociali, dà alla figura del professionista forense una configurazione unitaria (avvocato iscritto in un albo professionale ma con l'abilitazione professionale estesa a tutto il territorio nazionale e, nei limiti del possibile, anche sul piano internazionale), facendo venire meno la distinzione attualmente esistente tra procuratore legale ed avvocato, distinzione non rispondente ad alcuna effettiva esigenza logico-giuridica, ma costituente un ingiustificato residuo nella struttura professionale moderna di concezioni ormai superate. Viene, invece, mantenuta la particolare qualificazione formale dell'avvocato iscritto nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori, distinzione rispondente alle particolari caratteristiche dell'attività in questo settore, caratteristiche tali da richiedere una specifica preparazione professionale distinta dalla generica preparazione abilitante alla « normale » attività professionale. Incide in modo favorevole sull'attuale realtà dell'ordinamento professionale il principio innovatore (ma non nuovo, in quanto già contenuto nell'ordinamento del 1933 e solo sospeso « temporaneamente » nel 1944 in dipendenza della eccezionale situazione bellica) inerente all'introduzione del cosiddetto numero chiuso diretto a stabilire una precisa determinazione degli appartenenti all'ordine forense in correlazione alle effettive esigenze della struttura sociale con il conseguente collegamento del professionista ad una propria sede istituzionale, non libera in quanto collegata solo alla residenza anagrafica ma determinata sulla base del risultato del concorso di ammissione (salvo naturalmente le ipotesi di trasferimento) secondo criteri analoghi a quelli dettati per altre attività professionali (ad esempio i notai) ma con la caratteristica della facoltà di esercizio in tutto il territorio nazionale.

Al sistema del numero chiuso si collega necessariamente come suo presupposto logico necessitato il tentativo di una più accentuata preparazione e qualificazione degli aspiranti alla professione forense, tentativo che nel sistema del disegno di legge si attua attraverso una più ana-

litica ed effettiva disciplina del praticante diretta ad un concreto inserimento dell'aspirante nella struttura forense con una « vera » partecipazione del praticante all'attività professionale e attraverso la creazione di nuove strutture teorico-pratiche quali l'apposita Scuola di preparazione forense che dovrà essere istituita in base alla legge: l'accentuarsi della preparazione, sul piano sia teorico che pratico, sembra del resto non solo rispondere alla logica del numero chiuso ma costituire una effettiva necessità anche in considerazione dei più complessi compiti che gli appartenenti alla professione forense saranno chiamati ad espletare anche sul piano internazionale a seguito dell'interscambio professionale conseguente alla concreta attuazione dell'ordinamento delle Comunità europee (e una specifica analisi della relativa problematica si ritrova appunto nel disegno di legge nella parte relativa ai rapporti con gli avvocati stranieri). Da ultimo sembra opportuna una particolare segnalazione delle norme relative alla costituzione degli organi di rappresentanza e tutela professionale (i Consigli degli ordini), disciplina che si caratterizza rispetto alla precedente per la decisa attuazione in essa del principio democratico che esige una adeguata rappresentanza delle minoranze, attuazione realizzata attraverso l'introduzione del voto limitato (ciascun elettore vota per un numero non superiore alla metà dei componenti dell'organo) in modo da assicurare l'effettiva presenza nell'organo rappresentativo anche dei gruppi minoritari.

La complessità e la vastità della materia disciplinata dal disegno di legge impediscono evidentemente in sede di presentazione una analitica valutazione di tutta la normativa della quale si sono soltanto indicati i principi essenziali, quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche o per il loro carattere innovatore, appaiono maggiormente qualificanti e comunque diretti allo scopo fondamentale di meglio adeguare le strutture della professione forense alle nuove esigenze della realtà moderna (non sfugge, evidentemente, ad un

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

attento osservatore di tale realtà normativa la considerazione del carattere indotto che possono avere talune modifiche, così come, ad esempio, il principio del collegamento del professionista con una propria sede « necessitata » aprirà necessariamente la strada per la realizzazione di strutture professionali associative al livello solo embrionale).

Si tratta evidentemente di un « corpo » normativo allo stadio di prima elaborazione e che come tale potrà e dovrà ampiamente avvantaggiarsi delle modifiche che ad esso potranno essere poste a seguito della discussione con la partecipazione di tutti gli appartenenti alla categoria interessata e dei loro organi rappresentativi oltre che con la prospettazione delle di-

verse e particolari esigenze che potranno venire evidenziate in sede parlamentare e governativa. Mentre, quindi, si auspica che tutti i professionisti effettivamente interessati a tale problematica vorranno dare il loro prezioso apporto per proporre i miglioramenti che potranno risultare possibili e necessari al testo ora presentato, non si può tralasciare di formulare da parte dei presentatori del disegno di legge i più vivi ringraziamenti diretti a quei professionisti forenti che, con la loro spontanea collaborazione nell'interesse dell'intera collettività professionale in particolare, gli amici dell'AIGA hanno reso possibile l'individuazione dei complessi problemi della realtà organizzativa forense e la prospettazione delle relative soluzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'avvocato concorre col giudice ad attuare le garanzie di libertà e la tutela dei diritti, ed opera per rendere effettiva la conoscenza delle leggi.

Tale funzione si esplica attraverso la difesa in giudizio e l'assistenza e la consulenza in materia legale.

ART. 2.

L'iscrizione nell'albo degli avvocati è requisito necessario per l'esercizio delle mansioni indicate nell'articolo 1, secondo comma.

Tale esercizio si svolge senza limitazioni territoriali.

ART. 3.

L'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

Il diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione per ogni stato e grado del procedimento, non è rispettato se la parte interessata non è rappresentata e difesa da un avvocato, salvi i casi in cui la legge espressamente preveda la possibilità per la parte di difendersi personalmente.

Ognuno ha diritto di consultarsi e farsi assistere da un avvocato, in attuazione delle garanzie di cui agli articoli 13 e 14 della Costituzione.

ART. 4.

Presso ogni tribunale gli avvocati costituiscono un unico Ordine, rappresentato da un consiglio.

ART. 5.

Ciascun Ordine è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'esercizio delle sue

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

funzioni, è soggetto soltanto alla legge. Gli Ordini nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 6.

Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente ai Consigli dell'ordine, anche nel caso di abbandono della difesa dell'imputato, previsto dagli articoli 129 e seguenti del codice di procedura penale e punito con le sanzioni disciplinari e civili previste dai primi tre commi dell'articolo 131 del codice di procedura penale.

L'autorità giudiziaria dinanzi alla quale sia avvenuta la violazione prevista dall'articolo 129 del codice di procedura penale fa immediato rapporto scritto al Consiglio dell'ordine competente sulla condotta dell'avvocato ritenuta contraria ai suoi doveri.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 131 del codice di procedura penale, sono abrogati.

ART. 7.

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione, da accertarsi, nei modi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 201, dal Consiglio dell'ordine. Di fronte alla contestazione da parte del Consiglio dell'ordine, l'interessato deve dare la prova dell'effettivo esercizio. Il Consiglio dell'ordine decide anche sulla reinscrizione dell'avvocato che, dopo essere stato cancellato, intenda riprendere tale esercizio.

ART. 8.

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'ordine, ai fini della cancellazione dall'albo, il professionista che non si trovi più nella condizione prevista dall'articolo 7.

Avverso la decisione negativa del Consiglio dell'ordine, la Cassa può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense con le modalità e nei termini di cui all'articolo 59 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Il ricorso può essere, altresì, proposto qualora il Consiglio dell'ordine non provveda entro il termine di tre mesi dalla richiesta.

ART. 9.

Nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di avvocato, se non è iscritto nell'albo di un Consiglio dello ordine, salvo il diritto di richiedere l'autorizzazione a conservare il titolo di cui al comma successivo.

Sono autorizzati a conservare il titolo gli avvocati che, dopo averne acquisito il diritto, vengano cancellati dall'albo per invalidità o per aver raggiunto l'età pensionabile.

L'autorizzazione è sempre data con specifica deliberazione del Consiglio dell'ordine, che deve revocarla, osservate le forme del procedimento disciplinare e salve le impugnazioni per esse previste, ove accerti che chi è stato autorizzato a conservare il titolo eserciti attività incompatibile o tenga condotta tale da comportare per un iscritto la sanzione della sospensione o della radiazione.

ART. 10.

Le violazioni dell'articolo 6 sono punite, rispettivamente, a norma degli articoli 498 e 348 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 11.

Per ottenere e conservare l'iscrizione nell'albo si richiedono specchiata integrità e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione, nonché un comportamento conforme alla dignità dell'Ordine forense.

L'accertamento di tali requisiti è sempre riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'ordine.

L'avvocato è cancellato dall'albo a sua richiesta, o quando sia accertato il mancato esercizio effettivo della professione a norma dell'articolo 7, o vengano meno i requisiti previsti nell'articolo 36, o non sia osservato l'obbligo stabilito nell'articolo 40, terzo comma.

ART. 12.

Nell'esercizio della professione l'avvocato deve operare con la probità, la lealtà e la diligenza che la natura della funzione esige.

Egli non deve rivolgersi al pubblico sollecitando incarichi né raccogliere clienti tramite propri intermediari né compiere altri atti diretti a turbare la libertà di scelta basata sulla fiducia del professionista.

Nei rapporti col cliente l'avvocato deve conservare la necessaria autonomia di giudizio, ed evitare di pregiudicarla legando i propri interessi economici a quelli in discussione; l'avvocato deve osservare il dovere di riservatezza circa le comunicazioni ricevute da altri professionisti in via confidenziale o nel quadro di tentativi di conciliazione.

L'avvocato può indicare nei suoi atti la specializzazione professionale, purché conseguita con l'ottenimento di diploma, certificazione o altro documento rilasciati da istituti universitari o post-universitari, previo deposito di copia degli stessi presso il Consiglio dell'ordine di appartenenza.

ART. 13.

Il comportamento dell'avvocato nella vita privata non è sindacabile: esso però deve essere tale da non scuotere in modo irreparabile la fiducia nel suo comportamento professionale.

I discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare.

ART. 14.

L'infrazione ai doveri di un avvocato comporta l'applicazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: censura, sospensione dell'esercizio della professione, radiazione. Di regola si applica la sospensione, che viene inflitta per un tempo non inferiore a due mesi né superiore a due anni e che non può essere irrogata più di due volte.

L'avvocato sospeso rimane sottoposto alla disciplina del Consiglio dell'ordine.

La censura si applica quando l'entità e la natura della colpa, i precedenti e il comportamento dell'avvocato facciano ritenere sufficiente tale sanzione per indurlo a rettificare in avvenire la sua condotta.

La radiazione si applica quando la gravità del fatto o la molteplicità delle infrazioni siano tali da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un corretto svolgimento futuro dell'attività professionale.

Tutte le sanzioni, quando diventano esecutive, sono rese pubbliche.

ART. 15.

Nei casi più lievi, o quando ciò sia consigliabile per inesperienza o per altre situazioni particolari il Consiglio dell'ordine può deliberare di non infliggere la censura e di limitarsi a rivolgere all'interessato osservazioni non aventi carattere di sanzioni disciplinari. L'applicazione delle sanzioni è obbligatoria in ogni altro caso.

ART. 16.

La professione può essere esercitata tanto individualmente quanto in forma societaria.

Inoltre l'avvocato può farsi coadiuvare da altri colleghi, restando personalmente responsabile verso i clienti.

Il collega che sostituisce un avvocato lo dichiara senza bisogno di esibire alcuna prova dell'incarico di sostituzione, sia esso permanente od occasionale; si applica il secondo e terzo comma dell'articolo 21.

ART. 17.

Se l'avvocato o la società di avvocati si avvale della collaborazione continuativa di un collega non associato, il rapporto non dà mai luogo a dipendenza gerarchica e a lavoro subordinato; il compenso pattuito deve essere congruo in relazione all'opera prestata.

ART. 18.

L'avvocato è garante del pagamento delle spese e compensi dovuti al collega corrispondente a cui si sia direttamente rivolto, salvo preventiva comunicazione in contrario.

ART. 19.

(Giuramento).

Gli avvocati non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica solenne seduta del Consiglio dell'ordine, nella quale il presidente, o altro avvocato da lui incaricato, illustra la dignità del ministero forense ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarlo.

La formula del giuramento è la seguente: « Consapevole della pubblica dignità dell'Ordine forense, giuro di osservare con lealtà, diligenza e onore i doveri professionali del mio ufficio ».

ART. 20.

L'avvocato è tenuto a svolgere le proprie funzioni a norma di legge a favore dei non abbienti e nei casi di nomina da

parte del magistrato per la difesa di ufficio, salvo giusto motivo di rinuncia da indicarsi senza ritardo al Consiglio dello ordine.

Al difensore del non abbiente ed al difensore d'ufficio competono il rimborso delle spese affrontate ed i diritti e gli onorari secondo la tariffa professionale forense.

La liquidazione sarà effettuata dal Consiglio dell'ordine e la spesa sarà posta a carico dello Stato.

In tutti gli altri casi, l'avvocato ha piena libertà nell'accettazione degli incarichi, e ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con le cautele opportune per evitare pregiudizio al cliente e con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera prestata.

Uguale libertà ha il cliente nella scelta dell'avvocato e nella facoltà di recedere in qualsiasi momento, osservando il primo comma dell'articolo 2237 del codice civile.

ART. 21.

L'assunzione della difesa in sede giurisdizionale o amministrativa, sia per quanto concerne la rappresentanza che la assistenza, è dichiarata dall'avvocato senza bisogno di esibire procura o mandato, neppure davanti alle giurisdizioni superiori.

È dovere dell'avvocato di accertarsi chiaramente dell'incarico ricevuto, prima di rendere la dichiarazione di cui al precedente comma.

Ogni negligenza costituisce grave responsabilità disciplinare; la dichiarazione non veritiera scientemente resa comporta la radiazione dall'albo.

ART. 22.

(Solidarietà professionale).

Gli avvocati sono tenuti al dovere di solidarietà e mutualità, sotto forma di contributi a scopi previdenziali e assistenziali a norma di legge.

ART. 23.

(*Segreto professionale*).

Gli avvocati sono tenuti ad osservare il segreto professionale, salvo le deroghe previste dalla legge.

ART. 24.

L'avvocato è un lavoratore autonomo e le sue prestazioni devono essere retribuite, tenuto conto dell'articolo 36 della Costituzione. I compensi minimi ed i compensi massimi sono fissati, nell'interesse degli avvocati e nell'interesse pubblico, in tariffe deliberate dal Consiglio nazionale forense, approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché i sindacati nazionali forensi.

Le tariffe comprendono, oltre alle opportune tabelle, le norme sui criteri di applicazione nelle varie prestazioni, ed il richiamo all'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'Istituto centrale di statistica nel momento dell'emissione del decreto ministeriale. Tutti gli importi monetari indicati si intendono automaticamente modificati del 5 per cento quando la variazione dell'indice base raggiunga tale percentuale, e così per ogni successiva variazione.

Le tariffe, così adeguate, restano in vigore fino a quando non siano modificate o sostituite da altra deliberazione.

Tra l'avvocato e il cliente possono convenirsi spettanze diverse da quelle che risulterebbero dall'applicazione della tariffa, solo in presenza di incarichi professionali comportanti assistenza e consulenza a carattere continuativo e rilevante mole di prestazioni per anno.

ART. 25.

I crediti degli avvocati hanno privilegio generale sui beni mobili ed immobili del cliente per le prestazioni erogate nel-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'ultimo triennio e seguono, nell'ordine di preferenza, immediatamente il privilegio relativo ai crediti dei lavoratori subordinati.

ART. 26.

Sulle somme e valori ricevuti per conto del cliente l'avvocato può trattenere con l'autorizzazione del cliente medesimo o del Consiglio dell'ordine, gli importi presumibilmente corrispondenti alle proprie spettanze maturate fino a quel momento.

In ogni fase del giudizio l'avvocato può chiedere la detrazione a proprio favore per le spese e prestazioni non ancora retribuitegli.

In tutti i casi resta salvo il suo obbligo di regolare col cliente gli eventuali rimborsi o conguagli, e comunque di informarlo prontamente di ogni incasso.

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenuti al pagamento delle spese e dei compensi di cui gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori.

ART. 27.

Nel caso di contestazione giudiziaria riguardante spese e compensi professionali, l'avvocato le cui spettanze siano contestate deve informare immediatamente il Consiglio dell'ordine.

Il giudice non può statuire, salva l'emissione di provvedimenti cautelari su domanda attinente a compensi professionali, ove la parte interessata non abbia richiesto o prodotto in giudizio il parere del competente Consiglio dell'ordine; il parere non occorre quando si tratti di compensi pari a minimi di tariffa.

La liquidazione giudiziaria di compensi professionali in misura non conforme al parere del Consiglio dell'ordine deve essere specificatamente motivata.

ART. 28.

Ai fini della liquidazione delle spese giudiziarie a carico della controparte, la nota spese può essere accompagnata dal parere del Consiglio dell'ordine. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 27.

ART. 29.

L'iscrizione all'albo degli avvocati ed all'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori ed il conseguente esercizio della professione di avvocato sono incompatibili:

a) con ogni altra professione; in genere con qualsiasi altra attività retribuita, svolta continuativamente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purché non diano luogo a rapporto d'impiego o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di dirigente o impiegato pubblico o privato, anche se il rapporto abbia per oggetto l'esercizio della difesa o della consulenza legale, salvo quanto previsto dalla legge per gli avvocati degli enti pubblici;

c) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

d) con l'esercizio del commercio o di attività di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui;

e) con ogni forma di mediazione;

f) con la qualità di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;

g) con la qualità di presidente, presidente del Consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o di amministratore unico o di consigliere di amministrazione delle società di capitali, fatta eccezione per le società di avvocati di cui all'articolo 16, di enti pubblici economici, consorzi tra imprese, se munito

di potere di gestione industriale o commerciale;

h) con la qualità di pensionato statale o di qualsiasi ente pubblico o privato, ad eccezione delle pensioni di guerra e delle pensioni corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati.

In ogni caso, l'esercizio della libera professione, svolta in situazione di incompatibilità, non è valutabile ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali.

ART. 30.

L'iscrizione all'albo viene conservata, ma l'esercizio della professione forense rimane sospeso di diritto, per chi sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato o della Camera dei Deputati, di Presidente o Giudice della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente il Consiglio superiore della magistratura, di presidente di un consiglio regionale o di componente di una giunta regionale o per chi sia eletto assessore comunale o provinciale o presidente di una amministrazione provinciale.

ART. 31.

La disposizione dell'articolo 29, lettera b) non si applica:

1) ai professori delle università e degli altri istituti superiori;

2) ai professori di discipline giuridiche degli istituti medi superiori della Repubblica, i quali, però, non possono essere iscritti di diritto.

ART. 32.

Gli avvocati che ricevono incarichi professionali da enti pubblici sono obbligati a versare ad un fondo da costituirsi pres-

so il Consiglio nazionale forense una quota degli onorari, nella misura pari a quella versata per gli incarichi fallimentari. Tali somme, andranno a costituire borse di studio per i praticanti avvocati.

Per gli avvocati dello Stato valgono le norme di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART. 33.

Sono abrogate tutte le norme che concedono o agevolano la iscrizione nell'albo degli avvocati per coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari, o dirigenti o impiegati statali, ivi compresi i prefetti, i viceprefetti, i questori ed i vicequestori, o professori universitari.

ART. 34.

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari, anche dopo che abbiano superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, possono essere iscritti, con il concorso degli altri requisiti, all'albo e possono esercitare la professione di avvocato soltanto in un distretto in cui non abbiano esercitato, negli ultimi cinque anni, le loro precedenti funzioni.

Coloro che siano stati dirigenti o impiegati statali, anche dopo che abbiano superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, possono essere iscritti, con il concorso degli altri requisiti, all'albo e possono esercitare la professione di avvocato soltanto in un distretto in cui non siano comprese le province nelle quali hanno esercitato, negli ultimi cinque anni, le loro precedenti funzioni.

Questa incompatibilità dura per tre anni dalla cessazione delle mansioni precedenti.

ART. 35.

Coloro che ricevono una pensione dallo Stato o da ente pubblico o privato, dopo che abbiano superato l'esame per la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, possono essere iscritti, con il concorso degli altri requisiti, all'albo: tuttavia, l'erogazione della pensione viene sospesa fino a quando il pensionato rimane iscritto nell'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Da tale data decorrerà nuovamente il diritto per il pensionato di ricevere nuovamente la pensione.

ART. 36.

Non può essere iscritto all'albo né rimanervi chi si trova in condizione di incompatibilità, il fallito, l'interdetto, l'abilitato o chi è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dalla professione, o per alcuno dei reati per i quali è prevista la radiazione di diritto dall'albo.

ART. 37.

Qualora sia intervenuta riabilitazione, e siano decorsi almeno dieci anni dal suo conseguimento, la iscrizione può essere concessa dal Consiglio nazionale forense, previo parere non vincolante del Consiglio dell'ordine nel cui albo la iscrizione è stata richiesta.

ART. 38.

L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo Consiglio dell'ordine e non può essere iscritto in altro albo professionale.

ART. 39.

Per l'iscrizione è necessario essere riuscito vincitore di uno dei posti messi a concorso e non aver tenuto condotta contraria all'articolo 13.

ART. 40.

L'avvocato iscritto nell'albo esercita il patrocinio in ogni grado dinanzi a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 41 per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Esso assume la rappresentanza della parte nel giudizio civile, in quello amministrativo ed in quello penale per l'azione civile dinanzi alla Corte d'appello, alle sezioni distaccate della stessa Corte, alle Corti di assise ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso il tribunale presso il quale è iscritto. La stessa regola vale, entro i limiti del distretto, per la rappresentanza dinanzi ai Commissari regionali per gli usi civici.

L'avvocato deve aprire lo studio nella circoscrizione per la quale è riuscito vincitore.

L'avvocato può aprire altri studi o recapiti in qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, anche in località non compresa nella propria circoscrizione, dandone immediatamente comunicazione al proprio Consiglio dell'ordine ed a quello competente per territorio, fermo l'obbligo di mantenere lo studio principale nella circoscrizione in cui è iscritto.

ART. 41.

L'avvocato, per patrocinare dinanzi alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte deve

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

essere iscritto nell'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Tale norma vale per il patrocinio dinanzi al Consiglio nazionale forense.

ART. 42.

L'avvocato, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di nominare stabilmente, tra gli avvocati del distretto, uno o più sostituti, dandone comunicazione al Consiglio dell'ordine, nel cui albo è iscritto.

I sostituti rappresentano a tutti gli effetti l'avvocato che li ha nominati.

ART. 43.

L'avvocato che, nell'adempimento degli affari professionali, si fa coadiuvare da colleghi, rimane, in ogni caso, personalmente responsabile verso i clienti.

ART. 44.

La sostituzione e la collaborazione previste dagli articoli 42 e 43 non determinano, ad alcun effetto, rapporti di natura impiegatizia, anche se retribuiti con onorari periodici.

I sostituti ed i collaboratori sono compensati in relazione alla entità ed importanza del lavoro prestato.

Il professionista che si avvale di questa collaborazione vigila affinché sia svolta in modo da contribuire alla piena ed autonoma formazione professionale dei colleghi più giovani.

AVVOCATI STRANIERI

ART. 45.

E in facoltà dell'avvocato, previa autorizzazione del proprio Consiglio dell'ordine, di avvalersi in Italia della consulenza

giuridica di un avvocato abilitato all'esercizio professionale in altro Stato, purché in detto Stato esista reciprocità di trattamento.

Gli avvocati abilitati all'esercizio professionale in altro Stato membro della Comunità economica europea in cui effettivamente risiedono, sono ammessi all'esercizio dell'attività professionale anche in Italia, purché eleggano domicilio nella circoscrizione in cui intendono esercitare l'attività professionale.

Gli avvocati abilitati all'esercizio professionale all'estero sono ammessi all'esercizio dell'attività professionale anche in Italia, purché vi sia reciprocità di condizioni per gli avvocati italiani in quella nazione.

ART. 46.

Gli avvocati di cui all'articolo precedente sono soggetti, per gli atti compiuti in Italia, alla disciplina del Consiglio dell'ordine locale, indipendentemente dalla disciplina a cui essi sono sottoposti nel loro paese.

La sospensione o la radiazione, per questi avvocati, s'intendono come divieto ad esercitare attività professionale in Italia, per un periodo di tempo determinato o in via definitiva.

LA PRATICA DI AVVOCATO

ART. 47.

L'ammissione alla pratica di avvocato è deliberata dal Consiglio dell'ordine del luogo in cui il richiedente intende svolgere la pratica medesima.

ART. 48.

L'ammissione alla pratica di avvocato è consentita ai laureati in giurisprudenza che abbiano superato gli esami sulle se-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

guenti materie: istituzioni di diritto privato, diritto commerciale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale penale.

Per i laureati che desiderino essere ammessi alla pratica di avvocato e che non abbiano superato taluno degli esami sopra indicati, il Consiglio dell'ordine sospende ogni pronuncia sulla domanda di ammissione alla pratica e dispone che i richiedenti siano ammessi a sostenere, in apposita seduta, gli esami sopra indicati non ancora superati presso la stessa università in cui hanno conseguito la laurea.

ART. 49.

Colui che intende essere ammesso alla pratica di avvocato deve presentare al Consiglio dell'ordine del luogo in cui intende svolgere la pratica la domanda e dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere residente nel distretto, di non aver riportato alcuna condanna penale, indicando, in caso contrario, le relative condanne, con la natura, la misura della condanna, la data, gli estremi della sentenza di condanna; di non avere carichi penali pendenti né presso la pretura né presso la procura della Repubblica, indicando, in caso contrario, gli estremi; di essere fornito della laurea in giurisprudenza, rilasciata da una università statale o legalmente riconosciuta, indicando l'università e la data di laurea; di aver superato, nel corso di laurea in giurisprudenza, gli esami sulle seguenti materie: istituzioni di diritto privato, diritto commerciale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale penale; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di indegnità, previste dagli articoli 29 e seguenti; di godere dei diritti politici.

ART. 50.

Non può ottenere l'ammissione alla pratica colui che non abbia i requisiti di condotta prescritti dall'articolo 11 e si trovi in uno dei casi di incompatibilità e di indegnità previsti dagli articoli 29 e 36.

Anche per l'iscrizione del praticante avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 139.

Il Consiglio dell'ordine del luogo in cui il richiedente intende svolgere la pratica, dopo avere accertato che l'aspirante possiede i requisiti previsti dalla legge, aver verificato la veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo precedente e dopo aver verificato la idoneità e la preparazione dell'aspirante alla pratica attraverso un colloquio giuridico dinanzi ad una commissione composta da tre avvocati, uno dei quali Consigliere dell'ordine, delibera sulla ammissione dell'aspirante alla pratica e la iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

ART. 51.

Ove il praticante avvocato dichiara di non avere trovato o di non avere più un avvocato disposto ad accoglierlo nel proprio studio, il Consiglio dell'ordine ha l'obbligo di avviare il praticante presso lo studio di uno degli avvocati iscritti nel proprio albo, tenendo in particolare considerazione le aspirazioni, le esigenze, la preparazione e la specializzazione del praticante.

Ove non sia possibile reperire alcun avvocato disposto ad accogliere il praticante avvocato, il Consiglio dell'ordine avvierà il praticante avvocato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero presso l'ufficio legale che dovrà essere costituito presso ogni Consiglio dell'ordine e che, con l'ausilio gratuito di tutti gli avvocati iscritti ed obbligatoriamente dei componenti del Consiglio dell'ordine e dei docenti della scuola forense, tratterà tutte le questioni legali che saranno indi-

rizzate da avvocati residenti in altri distretti di Corte di appello impersonalmente al Consiglio dell'ordine.

ART. 52.

Gli avvocati hanno il dovere, nei limiti delle proprie possibilità, di accogliere nei propri studi i praticanti avvocati, di prepararli, istruirli, accompagnarli nelle udienze civili, penali ed amministrative.

Il Consiglio dell'ordine vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto.

ART. 53.

Il praticante avvocato è iscritto in apposito registro, tenuto dal Consiglio dell'ordine, dal quale risulti il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza, la data della laurea, il nome dell'avvocato presso il quale la pratica sarà svolta.

Il Consiglio dell'ordine forma, inoltre, una scheda ed un fascicolo personale per ogni praticante avvocato.

ART. 54.

Il praticante avvocato ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'Ordine presso il quale è iscritto.

ART. 55.

Il trasferimento della pratica in altra circoscrizione non può avvenire se non in caso di effettivo trasferimento dalla residenza. In tal caso, il trasferimento deve avvenire con le modalità dettate dall'articolo 9, in quanto applicabili.

In caso di trasferimento, il praticante deve fare richiesta al Consiglio dell'ordine della nuova sede di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati presso quel Consiglio, allegando, oltre al certificato di residenza, il certificato, rilasciato dall'avvo-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cato, di aver adempiuto i doveri della pratica nel tempo anteriore.

Il Consiglio dell'ordine della nuova sede acquisisce dal Consiglio dell'ordine di provenienza il fascicolo personale.

ART. 56.

La durata della pratica è di tre anni.

Essa decorre dalla data della deliberazione del Consiglio dell'ordine di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

ART. 57.

La pratica deve essere continuativa. Qualora sia sospesa, anche solo in linea di fatto, per oltre venti mesi, deve essere ricominciata.

Per proseguirla, nel caso di sospensione superiore al bimestre, il praticante avvocato deve far constatare al Consiglio dell'ordine di aver interrotto la pratica per legittimo impedimento, quale, ad esempio, malattia o servizio militare.

ART. 58.

I praticanti avvocati sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine, nei modi previsti dall'articolo 6 e seguenti.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 11, 139, 142 e 143.

ART. 59.

La pratica di avvocato consiste in un effettivo ed attivo tirocinio alla professione forense nelle sue diverse applicazioni e deve essere seguita con scrupolosa assiduità, diligenza e profitto.

ART. 60.

La pratica si svolge dapprima presso gli uffici giudiziari e poi presso un avvocato.

Nessuno de i due periodi può essere inferiore ad un anno, ferma restando la durata almeno triennale della pratica. Il praticante, inoltre, ha l'obbligo di frequenza della scuola forense per tutto il periodo della pratica.

ART. 61.

La pratica presso gli uffici giudiziari si svolge, con regolare frequenza, quotidiana, presso gli uffici giudiziari. A tal fine, i Consigli dell'ordine stabiliscono le necessarie intese con i magistrati dirigenti le preture, i tribunali, le procure della Repubblica ed i tribunali amministrativi regionali, concordando le modalità della pratica stessa: è comunque esclusa dalla pratica l'assistenza alle attività di natura decisionale o riservata.

Il capo di ciascun ufficio designa un magistrato per seguire tutto quanto concerne l'attività dei praticanti avvocati nell'ufficio medesimo.

Un delegato del Consiglio dell'ordine avvia i praticanti avvocati verso i vari uffici, d'intesa con i magistrati di cui al comma precedente.

Per risolvere eventuali difficoltà nell'assegnazione dei praticanti avvocati ai vari uffici e ogni altro problema riguardante lo svolgimento della pratica, il delegato del Consiglio dell'ordine e i suddetti magistrati si riuniscono collegialmente, su invito di uno qualsiasi di loro; le riunioni sono presiedute dal più anziano di età.

In ogni ufficio, l'assegnazione dei singoli praticanti avvocati ai vari magistrati, le eventuali rotazioni sono stabilite dal magistrato designato, sentiti gli interessati.

Il magistrato designato stabilisce, in via generale, il calendario e l'orario che i praticanti avvocati dovranno rispettare, compatibilmente con la frequenza alla scuola forense.

A dimostrare la continuità della pratica presso gli uffici giudiziari, il praticante avvocato deve esibire al Consiglio dell'ordine ogni due mesi un certificato del magistrato designato, con una relazione, re-

datta dal praticante avvocato e controfirmata dal magistrato o dai magistrati presso i quali ha svolto la pratica, relativa all'attività svolta nel bimestre dal praticante avvocato. I predetti certificati e relazioni sono conservati nel fascicolo del praticante avvocato.

ART. 62.

L'attività del praticante avvocato negli uffici giudiziari non dà luogo a rapporto d'impiego.

ART. 63.

La pratica presso un avvocato si svolge, nello studio e sotto la guida di un avvocato, mediante frequenza quotidiana e consiste nell'effettiva partecipazione al lavoro dello studio, sia all'interno di esso, sia negli uffici giudiziari; nell'istruzione delle pratiche, nelle ricerche di dottrina e di giurisprudenza, nella preparazione, sotto la guida e con la revisione dell'avvocato, di contratti, di atti processuali e scritti difensivi.

L'avvocato, sotto la sua responsabilità, ha facoltà di farsi sostituire dal praticante avvocato che abbia compiuto già almeno un anno di pratica presso l'avvocato, sia nell'attività stragiudiziale, sia nei giudizi dinanzi al giudice conciliatore, al pretore, al tribunale e alla Corte di appello. Il praticante avvocato ha diritto di essere compensato a tariffa per le prestazioni giudiziali svolte.

L'avvocato ha l'obbligo di compensare, in proporzione al lavoro svolto, il praticante avvocato; tuttavia, anche se tale compenso sia corrisposto a *forfait* non si costituisce un rapporto di impiego.

Il Consiglio dell'ordine vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto

ART. 64.

L'avvocato deve comunicare al Consiglio dell'ordine l'inizio e la fine della pratica presso di lui, le eventuali sospensioni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e le questioni trattate dal praticante avvocato.

A dimostrare la continuità della pratica, il praticante avvocato deve esibire al Consiglio dell'ordine ogni due mesi un certificato dell'avvocato presso cui compie la pratica, con una relazione, redatta dal praticante avvocato e controfirmata dall'avvocato, relativa all'attività svolta nel bimestre dal praticante avvocato.

I predetti certificati, relazioni e comunicazioni sono conservati nel fascicolo del praticante avvocato.

ART. 65.

Il Consiglio dell'ordine controlla l'effettività della pratica attraverso l'esame del fascicolo personale, colloqui periodici fra un proprio delegato ed il praticante avvocato, da annotarsi nel fascicolo personale, e l'assunzione di informazioni anche attraverso colloqui con il magistrato designato e l'avvocato.

ART. 66.

Il Consiglio dell'ordine può autorizzare il praticante avvocato a svolgere una parte della pratica all'estero, fissando le opportune modalità e garanzie. In ogni caso, restano fermi i minimi di durata previsti dall'articolo 56 per la pratica presso gli uffici giudiziari e presso un avvocato in Italia.

Il Consiglio dell'ordine, in ottemperanza agli accordi internazionali, curerà e faciliterà tali interscambi.

ART. 67.

I praticanti avvocati hanno l'obbligo di assistere ad un congruo numero di udienze civili, amministrative e penali, anche istruttorie, presso i diversi organi giurisdizionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

LA SCUOLA FORENSE

ART. 68.

La scuola forense è istituita dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, presso ogni Corte di appello.

Potranno essere istituite sedi distaccate della scuola forense presso i tribunali, ove le esigenze la richiedano.

La scuola forense equivale a corso di specializzazione post-universitario.

ART. 69.

Ogni scuola forense è diretta da un direttore ed ha un corpo docente, equiparato, sia come stato giuridico, sia come trattamento economico, al personale docente universitario.

L'insegnamento nella scuola forense non è compatibile con la professione di avvocato.

Il corpo docente dovrà essere formato prevalentemente da avvocati.

ART. 70.

I corsi della scuola forense sono teorico-pratici e vertono, oltreché sui seguenti insegnamenti, relativi ai primi due anni: diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, giustizia amministrativa, giustizia costituzionale e diritto tributario, su altre materie relative alla professione di avvocato e su materie specialistiche, che formeranno oggetto degli insegnamenti del terzo anno.

I corsi della scuola forense sono organizzati dal direttore, di concerto con il corpo docente, con il Consiglio nazionale forense e con i Consigli dell'ordine.

La scuola forense rilascia, a coloro che abbiano frequentato assiduamente e con profitto i corsi per tutto il triennio, un diploma.

ART. 71.

Presso la scuola forense potranno essere anche istituiti corsi di specializzazione e di perfezionamento post-universitari.

ART. 72.

Presso la scuola forense sono, altresì, organizzati convegni giuridici, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, conversazioni, cui il praticante avvocato ha l'obbligo di partecipare.

ART. 73.

Il Consiglio dell'ordine al termine del triennio dall'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, valuta la pratica effettivamente svolta dal praticante avvocato, ne esamina la regolarità, anche attraverso l'esame del fascicolo personale.

Se il Consiglio dell'ordine ritiene sufficiente e regolare la pratica, rilascia, a richiesta dell'interessato, un certificato di compiuta pratica.

In caso contrario, il Consiglio dell'ordine stabilisce la prosecuzione della pratica per un periodo non superiore a due anni, al termine del quale valuterà nuovamente la pratica svolta dal praticante avvocato.

Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda entro quindici giorni dalla richiesta o la respinge, il praticante procuratore può ricorrere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine o dalla notifica del provvedimento di prosecuzione o negativo al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

In pendenza del ricorso al Consiglio nazionale forense, il praticante procuratore può essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

IL RUOLO

ART. 74.

Ogni Corte di appello costituisce un distretto, suddiviso in circoscrizioni territoriali, il cui capoluogo è nel comune ove ha sede il tribunale.

Qualsiasi modificazione della circoscrizione territoriale o della sede del tribunale, produce analoga variazione, con decorrenza dalla data medesima.

ART. 75.

Presso il Consiglio nazionale forense è istituito per ogni distretto di Corte di appello un ruolo, che contiene l'elenco dei Consigli dell'ordine con sede nel distretto della Corte di appello medesima.

ART. 76.

Con provvedimento del Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere non vincolante dei Consigli dell'ordine, viene stabilito il numero degli avvocati che possono appartenere a ciascun Consiglio dell'ordine.

Tale numero viene determinato in relazione alla popolazione residente, alla quantità ed al valore degli affari o delle vertenze giudiziali iscritte a ruolo, alla estensione del territorio. Comunque, vi dovrà essere non più di un avvocato ogni tremila abitanti residenti nella circoscrizione del Consiglio dell'ordine ed il numero degli avvocati che possono appartenere a ciascun Consiglio dell'ordine dovrà essere determinato in modo che ogni avvocato abbia un reddito medio lordo annuo di lire 20.000.000 ed un reddito netto annuo, comunque non inferiore a lire 10.000.000 determinato sulla media degli ultimi tre anni.

ART. 77.

Ogni tre anni il Consiglio nazionale forense rivede il ruolo, tenendo conto delle informazioni e delle variazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine.

L'ESAME CONCORSO

ART. 78.

L'esame per avvocato si svolge in forma di concorso ed è indetto una volta l'anno, con deliberazione del Consiglio nazionale forense.

Il numero massimo dei vincitori viene prestabilito dal Consiglio nazionale forense in base alla vacanza nei ruoli, nei modi previsti dagli articoli seguenti, con minimo di seicento vincitori.

Il praticante avvocato che non abbia superato l'esame, non può ripresentarsi all'esame successivo.

L'esame ha carattere preminentemente professionale.

ART. 79.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, ciascun Consiglio dell'ordine comunica al Consiglio nazionale forense il numero delle radiazioni e cancellazioni dall'albo avvenute per qualsiasi motivo nell'anno solare precedente.

ART. 80.

Il Consiglio nazionale forense bandisce contemporaneamente un concorso per titoli e per anzianità per la copertura di un terzo dei posti vacanti in ciascun albo riservato agli avvocati che richiedano il trasferimento da un Consiglio dell'ordine ad un altro ed un concorso per esami per la copertura dei rimanenti due terzi dei posti vacanti.

ART. 81.

Nelle circoscrizioni in cui il numero degli avvocati viene ridotto, in sede di revisione, rispetto al preesistente ruolo, la eventuale eccedenza di iscritti all'albo viene eliminata gradualmente, considerandosi vacante ogni anno, finché ciò sia necessario, un numero di posti pari ai due terzi delle cancellazioni e radiazioni comunicate dal Consiglio dell'ordine a norma degli articoli 145 e 146.

ART. 82.

Il concorso per titoli e per anzianità per il trasferimento da un Consiglio dell'ordine ad un altro è bandito entro il 15 marzo di ogni anno.

Il regolamento di cui all'articolo 201 stabilirà i titoli ed il punteggio che andrà attribuito ai titoli ed all'anzianità.

ART. 83.

Il Consiglio nazionale forense bandisce l'esame-concorso unico in tutto il territorio della Repubblica, da tenersi a Roma.

ART. 84.

Il bando di esame è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 10 aprile di ogni anno: esso contiene la data di scadenza per la presentazione delle domande, la data, con l'ora di inizio, di ogni prova scritta, con l'indicazione del luogo, nonché il numero dei posti messi a concorso.

ART. 85.

La commissione esaminatrice nominata dal Consiglio nazionale forense composta da cinque avvocati, scelti tra gli iscritti nell'albo da almeno dieci anni, uno dei quali con funzioni di presidente, e da due

magistrati, con funzioni non inferiori a quelle di presidente di Sezione di Corte di appello, designati dal Consiglio superiore della magistratura. Il presidente, inoltre, deve essere iscritto nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori e rivestire la qualifica di docente della scuola forense o di professore di ruolo di discipline giuridiche nelle università.

Devono essere chiamati a far parte della commissione esaminatrice dieci avvocati, due dei quali con funzioni di vice presidente, e quattro magistrati. I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti degli effettivi.

I supplenti intervengono ai lavori della commissione esaminatrice in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Segretario della commissione esaminatrice è nominato dal Consiglio nazionale forense uno dei cancellieri della Corte di cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria della commissione esaminatrice ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il segretario può indicare uno o più colleghi per essere sostituito in caso di impedimento.

ART. 86.

Possono partecipare agli esami i laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto la pratica alla data della pubblicazione del bando di esame sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 87.

Gli esaminandi devono presentare la domanda di ammissione all'esame e la relativa documentazione nei termini e secondo le modalità indicate nel bando.

La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sulle domande e forma lo elenco dei candidati ammessi all'esame: l'elenco è depositato nella segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio del-

le prove. Entro dieci giorni dal deposito, il candidato non ammesso può ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

In pendenza del ricorso al Consiglio nazionale forense, l'esaminando è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Prima di ciascuna prova d'esame, il candidato deve dimostrare la propria identità personale presentando un documento di identificazione.

ART. 88.

Le prove scritte sono tre, di cui la prima di diritto civile e diritto processuale civile, la seconda di diritto penale e diritto processuale penale, e la terza di diritto amministrativo e giustizia amministrativa. Ciascuna prova comprenderà la esposizione teorica di un argomento, la soluzione di un caso pratico e la relativa motivazione.

I temi dell'esame-concorso sono assegnati dal Consiglio nazionale forense, che ne dà comunicazione, in busta sigillata, al presidente di ciascuna commissione esaminatrice: questi ne dà lettura e dettatura all'inizio della prova, dopo aver fatto constatare ai commissari ed ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

ART. 89.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.

I candidati possono consultare soltanto i codici e le raccolte di leggi non commentati né annotati.

I candidati devono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato e non possono conferire tra loro né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

È escluso dall'esame chi contravviene a tali disposizioni e in genere a quelle che

siano date per assicurare la regolarità dell'esame.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dai commissari presenti.

Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nei locali dell'esame almeno tre componenti della commissione.

Nessun candidato può ritirarsi prima di tre ore dalla dettatura del tema.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo consegna, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, alla commissione, che, alla costante presenza del candidato, lo chiude in una busta, contenente l'indicazione della prova, assieme ad un'altra busta, che la commissione provvederà a fornire ed a chiudere, contenente un foglio nel quale il candidato avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.

Il componente della commissione che riceve il lavoro appone sulla busta esterna la propria sottoscrizione, e, sui margini incollati, il sigillo della commissione e, su un lembo staccabile della busta, il numero d'ordine della domanda del candidato.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati e firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione.

ART. 90.

Alla presenza dei candidati che vi vogliono assistere e, comunque, almeno di cinque scrutatori scelti fra i candidati, la commissione, verificata l'integrità dei pacchi e delle buste, procede all'abbinamento in unica busta degli elaborati scritti, dopo aver staccato da ciascuna busta il lembo recante il numero d'ordine della domanda del candidato.

Quindi, tutte le buste contenenti i lavori abbinati sono affidate nuovamente al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati e firmati all'esterno dai componenti della commissione.

ART. 91.

La commissione, con la partecipazione costante di tutti i sette componenti, compie nel più breve tempo la correzione dei lavori scritti.

Verificata l'integrità dei pacchi e delle buste, procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro uno stesso numero d'ordine.

Gli elaborati scritti di uno stesso candidato vanno corretti l'uno subito dopo l'altro.

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che, comunque, si siano fatti riconoscere.

La commissione, per un primo orientamento di carattere generale, prende cognizione di almeno venti elaboratori della prima, della seconda e della terza prova; poi inizia l'esame, assegnando il punteggio a ciascun lavoro, subito dopo la lettura dello stesso.

La valutazione è espressa in millesimi per ciascun elaborato, formando la media delle votazioni espresse dai commissari presenti, arrotondata per difetto all'unità di tali valutazioni.

Il punteggio viene subito annotato dal segretario in calce al lavoro e convalidato dalla firma del presidente della commissione.

Le buste contenenti i nomi dei candidati vengono aperte dal presidente con la assistenza del segretario, soltanto quando il punteggio è stato assegnato a tutti i lavori delle tre prove scritte.

ART. 92.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato fra le tre prove scritte un punteggio complessivo

di almeno milleottocento millesimi, con non meno di quattrocento millesimi in ciascuna prova.

ART. 93.

L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione e pubblicato immediatamente.

Il presidente della commissione stabilisce, quindi, il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali, estraendo la lettera iniziale del cognome dei candidati dai quali dovrà iniziarsi la prova orale.

L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di venti giorni.

I candidati devono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova orale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova orale in primo appello.

Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo, con le stesse modalità del primo.

Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

ART. 94.

La prova orale è pubblica e consiste in primo luogo nella discussione sugli argomenti trattati nelle prove scritte, a domanda della commissione esaminatrice, in secondo luogo nella impostazione, soluzione e motivazione di questioni giuridiche proposte al candidato dalla commissione esaminatrice sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario ed aspetti processuali delle materie prescelte

Il punteggio della prova orale è unico, viene assegnato a ciascun candidato appena terminata la sua prova, viene espresso in millesimi, formando la media delle votazioni espresse dai commissari presenti, arrotondata per difetto all'unità di tali valutazioni, e viene immediatamente annotato nel verbale.

Supera la prova orale il candidato che ha riportato il punteggio di almeno seicento millesimi.

ART. 95.

Il punteggio globale di ciascun candidato è costituito dalla somma dei quattro punteggi a lui attribuiti.

È idoneo il candidato che abbia superato le tre prove scritte e quella orale e che abbia riportato almeno duemilaquattrocento quattromillesimi.

ART. 96.

In base ai punteggi globali la commissione esaminatrice forma la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei.

Per i candidati che abbiano riportato parità di punteggio si applicano i criteri preferenziali previsti per i pubblici concorsi dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 97.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario.

Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 98.

I verbali di esame sono trasmessi al Consiglio nazionale forense, che, entro tre mesi, può annullare gli esami stessi di ufficio per violazione di legge.

ART. 99.

I candidati vincitori vengono convocati, in base alla graduatoria dei candidati vincitori ed idonei, fornita dalla commissione esaminatrice, dal Consiglio nazionale forense, dove esprimono la propria preferenza per l'albo degli avvocati del distretto della Corte di appello in cui vi siano ancora posti disponibili.

In base a tale preferenza, il Consiglio nazionale forense delibera l'Ordine al quale ciascuno dei candidati vincitori dei posti messi a concorso può chiedere l'iscrizione. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Consiglio nazionale forense comunica a tutti i Consigli dell'ordine con sede nel distretto di Corte di appello ed a tutti i candidati in graduatoria la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei e la destinazione dei singoli candidati vincitori. Copia di tali provvedimenti è inviata alla segreteria della commissione esaminatrice e pubblicata immediatamente.

Successivamente, il Consiglio nazionale forense comunica a ciascun consiglio dell'Ordine la data in cui ciascun candidato vincitore ha ricevuto la lettera raccomandata relativa alla destinazione.

ART. 100.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata relativa all'avviso della destinazione, ciascun candidato vincitore, a pena di decadenza, deve presentare al competente Consiglio dell'ordine la domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Scaduto tale termine per tutti i vincitori, ciascun Consiglio dell'ordine comunica immediatamente al Consiglio nazionale forense le decadenze ed il numero dei posti compresi nella quota riservata ai trasferimenti che non siano stati ancora coperti.

In base alla graduatoria dei candidati vincitori ed idonei, il Consiglio nazionale forense convoca, nell'ordine della graduatoria stessa, altrettanti candidati idonei

quanti siano i posti ancora disponibili e procede come all'articolo precedente.

Nel caso di decadenza o di rinuncia o di definitiva reiezione delle istanze di iscrizione, si procede come ai sensi dei commi precedenti, fino all'esaurimento di tutti i posti messi a concorso sia per esame sia per trasferimento.

A tal fine, nel caso di esaurimento della graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del distretto della Corte di appello, il Consiglio nazionale forense convoca i candidati idonei di tutte le altre graduatorie, formando fra essi la graduatoria in base ai criteri stabiliti dall'articolo 96.

L'ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

ART. 101.

L'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori è unico in tutta Italia ed è tenuto dal Consiglio nazionale forense.

L'ESAME PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE DEI PATROCINANTI DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

ART 102.

L'avvocato che intenda partecipare al concorso per l'iscrizione nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori deve compiere un biennio di pratica presso lo studio di un avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo speciale: a tale pratica può essere ammesso dal Consiglio dell'ordine dopo un anno di ininterrotto esercizio professionale.

ART. 103.

Per l'ammissione alla pratica di avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori valgono le stesse norme relative alla pratica forense.

ART. 104.

La pratica di avvocato patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori consiste nella effettiva partecipazione al lavoro dello studio, sia all'interno di esso, sia negli uffici giudiziari della giurisdizione superiore, nelle ricerche di dottrina e di giurisprudenza, nella redazione, sotto la guida e con la revisione dell'avvocato, di ricorsi e di memorie.

Durante tale periodo di pratica, l'avvocato deve continuare a svolgere la professione.

ART. 105.

L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori è indetto ogni anno con deliberazione del Consiglio nazionale forense.

L'esame ha carattere preminentemente professionale e dottrinario.

ART. 106.

L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge a Roma, presso la Biblioteca del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 107.

Il bando di esame è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica: esso reca la data di scadenza per la presentazione delle domande, la data, con l'ora di inizio di ogni prova scritta.

ART. 108.

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio nazionale forense ed è composta da cinque avvocati, scelti fra

gli iscritti nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori da almeno dieci anni, uno dei quali con funzioni di presidente, e da due magistrati, con funzioni non inferiori a quelle di presidente di sezione di Corte di cassazione, designati dal Consiglio superiore della magistratura. Il presidente, inoltre, deve rivestire la qualifica di direttore della scuola forense o di professore di ruolo di discipline giuridiche nelle università, da almeno dieci anni.

Devono essere chiamati a far parte della commissione esaminatrice dieci avvocati, due dei quali con funzioni di vicepresidente e quattro magistrati.

I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti degli effettivi.

I supplenti intervengono ai lavori della commissione esaminatrice in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. Segretario della commissione esaminatrice è nominato dal Consiglio nazionale forense uno dei cancellieri della Corte di cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria della commissione esaminatrice ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il segretario può indicare uno o più colleghi per essere sostituito in caso di impedimento.

ART. 109.

Le prove scritte sono due.

La prima prova consiste nella redazione, a scelta dell'esaminando, di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione in materia civile, di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione in materia penale, di un ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e delle deduzioni per la parte in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.

La seconda prova consiste nella redazione della memoria relativa al giudizio il cui atto introduttivo l'esaminando ha redatto nella prima prova.

I temi sono assegnati dal Consiglio nazionale forense, che ne dà comunicazione in busta sigillata al Presidente della commissione esaminatrice: questi ne dà lettura e dettatura all'inizio della prova, dopo aver fatto constatare ai commissari ed agli esaminandi presenti l'integrità dei sigilli.

ART. 110.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate dodici ore dal momento della dettatura. Non sono ammessi agli esami gli esaminandi che si presentano quando la dettatura sia stata iniziata.

Gli esaminandi possono consultare i codici e le raccolte di leggi, anche annotati, i testi di dottrina, nonché le raccolte di giurisprudenza dell'ultimo ventennio. Gli esaminandi avranno a disposizione per la consultazione, oltre il materiale bibliografico che porteranno con sé, tutto il materiale esistente nella Biblioteca del Ministero di grazia e giustizia; avranno, altresì, diritto a chiedere che venga fatta copia fotostatica di sentenze, decisioni e massime e brani dottrinari che interessino la soluzione della prova.

ART. 111.

La prova orale consiste nella discussione, a scelta dell'esaminando, di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione in materia civile, di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione in materia penale, di un ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, assegnato all'esaminando dalla commissione esaminatrice quarantotto ore prima.

ART. 112.

Si applicano all'esame per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori le

norme relative all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in quanto compatibili.

ART. 113.

In base ai punteggi globali, la commissione esaminatrice forma la graduatoria degli esaminandi idonei.

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ciascun esaminando dichiarato idoneo, a pena di decadenza deve presentare al Consiglio nazionale forense la domanda di iscrizione nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Scaduto tale termine, il Consiglio nazionale forense dichiara immediatamente la decadenza dell'esaminando.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 114.

L'assemblea del Consiglio dell'ordine è ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio dell'ordine convoca gli iscritti in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di febbraio.

L'assemblea ordinaria ha per oggetto la discussione e la approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Gli atti relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo nonché le relative relazioni del Consiglio dell'ordine e dei revisori dei conti sui medesimi devono essere depositati presso la segreteria del Consiglio dell'ordine almeno un mese prima dell'assemblea. Nello stesso termine deve essere inviata a ciascun iscritto copia del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle relative relazioni del Consiglio dell'ordine e dei revisori dei conti.

ART. 115.

Il Consiglio dell'ordine convoca gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati in assemblea straordinaria per trattare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

argomenti attinenti all'esercizio professionale ed agli interessi dell'Ordine ogni qualvolta esso lo reputi opportuno, oppure a richiesta di almeno un decimo degli iscritti, depositata presso la sede del Consiglio.

In tale richiesta deve essere indicato l'argomento che si richiede sia posto all'ordine del giorno.

Negli albi con più di 500 iscritti è sufficiente che la domanda sia sottoscritta da almeno 50 iscritti.

ART. 116.

La convocazione delle assemblee deve essere effettuata dal Consiglio dell'ordine mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, da affiggersi all'albo delle comunicazioni dell'Ordine ed agli albi degli uffici giudiziari locali almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'ipotesi di convocazione dell'assemblea straordinaria su richiesta dei propri iscritti, il Consiglio dell'ordine deve provvedere entro e non oltre quindici giorni dal suo deposito, fermi restando i termini di cui al precedente comma.

ART. 117.

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti all'albo, esclusi coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio dell'ordine o dal consigliere più anziano.

Le assemblee sono valide in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, da indirsi contemporaneamente alla prima ed a non meno di sette e a non più di quattordici giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, fermo il disposto dell'articolo 119.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 118.

Ciascun Consiglio dell'ordine, qualunque sia il numero degli iscritti, elegge tre revisori dei conti. I revisori hanno il compito di controllare la gestione finanziaria del Consiglio dell'ordine ed accertare la regolare tenuta della contabilità, secondo quanto prescritto dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

ART. 119.

Le elezioni del Consiglio dell'ordine e dei revisori dei conti sono indette dai consiglieri uscenti e per essere valido devono avere la partecipazione di almeno un quarto degli iscritti all'albo.

La votazione è unica sia il Consiglio dell'ordine che per i revisori dei conti e deve concludersi entro la stessa giornata.

Il voto è segreto e si dà per mezzo di schede uniformi, firmate dal presidente e dal consigliere segretario e distribuite dal Consiglio dell'ordine.

Il voto è valido solo ove sia indicato nella scheda il nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.

Non sono valide le schede che portino segni che possano condurre alla identificazione del votante.

Ciascun elettore può indicare un numero di nomi non superiore alla metà dei componenti del Consiglio dell'ordine da eleggere, arrotondato per eccesso all'unità.

I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

Sono eletti al Consiglio dell'ordine i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Sono eletti revisori dei conti i primi tre candidati che seguono nella graduatoria.

ART. 120.

Negli Ordini che hanno più di trecento, cinquecento o mille iscritti, l'elezione avviene su proposte di candidatu-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ra firmate rispettivamente da quindici, venticinque e cinquanta elettori proponenti.

Almeno trenta giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, le proposte di candidatura devono essere depositate presso l'Ordine da due firmatari, che certificano l'autenticità delle firme degli altri. Le certificazioni non veritiere comportano la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Entro i cinque giorni successivi devono essere depositate le accettazioni dei candidati.

Il Consiglio dell'ordine, dieci giorni liberi prima delle elezioni, affigge all'albo delle comunicazioni dell'Ordine il nome dei candidati accettanti con numerazione progressiva e in ordine alfabetico. I voti dati a persona non iscritta o non accettata sono nulli e non sono menzionati nominativamente nei verbali di scrutinio.

ART. 121.

Tre giorni prima delle elezioni, deve procedersi alla formazione del o dei seggi elettorali.

Ciascun seggio deve essere formato da un presidente e due scrutatori, eletti a sorteggio tra tutti gli iscritti all'Ordine, con esclusione dei candidati, dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'incarico è gratuito e non può essere rifiutato se non per legittimo motivo.

Terminate le votazioni, immediatamente si deve dar corso alle operazioni di spoglio.

Lo scrutinio è pubblico. Le schede devono essere aperte una alla volta dal presidente e lette ad alta voce e segnate dagli scrutatori sugli appositi registri, che non devono portare cancellazioni o abrasioni.

Nel corso dello scrutinio possono fare osservazioni e contestazioni solo i rappresentanti del candidato, che siano stati dallo stesso indicati per iscritto al Consiglio dell'ordine tre giorni prima delle elezioni.

Non può essere nominato più di un rappresentante per ciascun seggio e nei Consigli dell'ordine con più di trecento iscritti può essere nominato da più candidati un rappresentante comune.

Sulle contestazioni si forma un apposito verbale, redatto da uno degli scrutatori sotto la direzione del presidente del seggio, che decide immediatamente su di esso.

Se tra gli scrutatori vi è difformità circa il numero dei voti assegnati anche ad uno solo dei candidati, lo scrutinio va annullato e lo spoglio deve essere rifatto.

Terminato lo spoglio, i risultati di ciascun seggio sono portati al presidente del Consiglio dell'ordine uscente, che proclama gli eletti al Consiglio ed a revisori dei conti.

Le schede, sotto la personale responsabilità del presidente del seggio, devono essere chiuse in apposito involucro, da sigillarsi accuratamente, e depositare immediatamente presso la sede del Consiglio dell'ordine.

ART. 122.

Contro i risultati delle elezioni ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale forense deve pronunciarsi entro sessanta giorni con decisione motivata.

Il Consiglio nazionale forense può annullare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma dell'articolo 147.

ART. 123.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine e inseriti negli atti del Consiglio dell'ordine, che è obbligato ad attenersi ad essi.

ART. 124.

Le assemblee distrettuali degli iscritti agli Ordini locali, compresi nell'ambito del distretto dello Corte d'appello, si riuniscono nel giorno designato dal Consiglio nazionale forense presso la sede di ogni Corte d'appello, su convocazione del presidente del Consiglio dell'ordine ivi istituito.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 119.

La comunicazione deve essere affissa anche all'albo degli altri Ordini del distretto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 125.

L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione a norma dell'articolo 183 lettera e), per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense; l'assemblea è valida con la partecipazione di un numero di iscritti pari ad almeno un quarto degli iscritti negli albi del distretto. Ogni assemblea distrettuale elegge a maggioranza un solo componente del Consiglio nazionale forense.

ART. 126.

Per la candidatura si osservano le disposizioni dell'articolo 120, in quanto compatibili.

Le proposte di candidatura devono essere firmate da almeno cento iscritti negli albi del distretto e presentate presso il Consiglio dell'ordine ove si svolgono le elezioni.

ART. 127.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 119 e 121 della presente legge.

L'organizzazione delle elezioni è di competenza del Consiglio dell'ordine istituito presso la sede della Corte di appello.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le spese dei manifesti e delle schede sono a carico del Consiglio nazionale forense.

ART. 128.

Non sono eleggibili i componenti di un Consiglio dell'ordine e i revisori dei conti, a meno che non provvedano, anteriormente alla prima convocazione del Consiglio nazionale forense, a dare le dimissioni irrevocabili dalla carica.

ART. 129.

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare gli argomenti di cui al primo comma dell'articolo 115.

La convocazione è fatta dal Consiglio dell'ordine istituito presso la sede di Corte di appello quando esso lo ritenga opportuno o ne facciano domanda tanti Consigli dell'ordine che rappresentino almeno un decimo degli iscritti del distretto.

ART. 130.

Il Consiglio dell'ordine è composto: di nove membri, se il numero degli iscritti non supera i cinquecento; di quindici, se non supera i millecinquecento, di ventuno, se supera il millecinquecento.

ART. 131.

Sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'albo dell'Ordine, che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari, eccettuato l'avvertimento, e che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

ART. 132.

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'Ordine i compiti stabiliti dall'articolo 5.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In particolare:

a) vigilia sulla conservazione dell'indipendenza professionale;

b) provvede alla custodia ed alla tenuta dell'albo degli iscritti, e del registro dei praticanti avvocati;

c) esercita la funzione disciplinare;

d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;

e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace tale pratica e ad elevare la cultura degli iscritti ed il prestigio dell'Ordine;

f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sulla difesa dei non abbienti;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari;

h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti, e, ove lo ritenga opportuno, anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra questi ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre o per prendere, in mancanza, i provvedimenti del caso;

l) presta assistenza agli iscritti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6;

m) dà, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e documenti;

n) provvede a quanto altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 133.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vicepresidente, un segretario e, occorrendo, un vicesegretario, nonché un tesoriere.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti scaduti di carica sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Il componente di un Consiglio il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio, che proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia avuto tra i non eletti il maggior numero di voti. Lo stesso avviene nel caso di decesso, dimissioni o cancellazione dall'albo.

Pertanto, i revisori dei conti subentrano ai consiglieri, ed a revisori vengono nominati i candidati non eletti nell'ordine della graduatoria.

Ove questa sostituzione non sia possibile, o sia avvenuta per più di un terzo dei componenti, il Consiglio deve indire nuove elezioni. In caso di inadempienza, provvede il Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 136.

ART. 134.

Le riunioni del Consiglio sono convocate periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente e, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione. Per la loro validità è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 135.

Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Entro i limiti necessari a coprire le spese di detta gestione è autorizzato:

a) a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 183, lettera s), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti. Qualora l'assemblea

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in sede di approvazione del bilancio preventivo lo ritenga opportuno, al contributo potrà essere aggiunto un supplemento proporzionale ai redditi degli iscritti assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e non superiore al doppio del contributo stesso;

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nell'albo e nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sugli onorari.

Coloro che non versino il contributo fissato possono essere sospesi fino alla data del pagamento, osservate le forme stabilite dall'articolo 166 per l'avvertimento.

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonché il contributo dovuto al Consiglio nazionale forense, di cui al comma secondo, lettera b), dell'articolo 185, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale e questi al Consiglio dell'ordine, il quale provvede a rimettere al Consiglio nazionale forense l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 136.

Il Consiglio dell'ordine può essere sciolto da parte del Consiglio nazionale forense quando compia gravi violazioni di legge, quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio e di osservare le norme di legge ovvero quando per dimissioni o per altra causa non sia in grado di funzionare.

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio esclusi quelli disciplinari.

Il commissario convoca, non oltre due mesi dalla nomina, l'assemblea dell'Ordine per l'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 137.

Nell'albo, tenuto in forma di registro o di schedario, sono elencati in ordine alfabetico tutti gli avvocati iscritti, con le generalità complete, l'anzianità di iscrizione, l'indirizzo dello studio, i precedenti disciplinari e ogni altro elemento rilevante ai fini di questa legge.

Un estratto dell'albo, senza indicazione dei precedenti disciplinari, è pubblicato almeno ogni due anni entro il mese di gennaio. Copia di esso è comunicata al Ministero di grazia e giustizia, ai capi degli uffici giudiziari del distretto, nonché al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, e deve rimanere permanentemente affisso all'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari.

ART. 138.

Il Consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo degli avvocati, del registro dei praticanti avvocati, mediante i seguenti provvedimenti:

- a) iscrizione e reinscrizione;
- b) trasferimento;
- c) cancellazione;
- d) sospensione;
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono regolati dalle norme del Titolo IX della presente legge.

ART. 139.

Le iscrizioni sono deliberate su domanda documentata.

Per l'iscrizione è necessario essere riuscito vincitore di uno dei posti messi a

concorso e non aver tenuto condotta contraria all'articolo 13.

Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati della sede per la quale è riuscito vincitore o in cui ha ottenuto il trasferimento, l'interessato, oltre a quanto stabilito dall'articolo 14, nella domanda diretta al Consiglio dell'ordine del luogo in cui chiede l'iscrizione, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 29 o di indegnità previste dall'articolo 36 e delle situazioni di cui all'articolo 36;

2) di essere cittadino italiano;

3) di godere dei diritti politici;

4) di essere residente nella circoscrizione del tribunale del Consiglio dell'ordine dove l'iscrizione è chiesta;

5) di non aver riportate alcuna condanna penale, indicando, in caso contrario, le relative condanne, con la natura, la misura della condanna, la data, gli estremi della sentenza di condanna;

6) di non avere carichi pendenti né presso la pretura né presso la procura della Repubblica, indicando, in caso contrario, gli estremi;

7) di essere fornito della laurea in giurisprudenza, rilasciata da una università statale e legalmente riconosciuta, indicando l'università e la data di laurea;

8) di aver superato, nel corso di laurea in giurisprudenza, gli esami sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) diritto commerciale;

c) diritto civile;

d) diritto del lavoro;

e) diritto processuale civile;

f) diritto costituzionale;

g) diritto amministrativo;

h) diritto penale;

i) diritto processuale penale;

9) di aver compiuto la pratica di avvocato; deve, inoltre, documentare di aver vinto, dopo il compimento della pratica, l'esame concorso per avvocato e di essere stato destinato all'albo del Consiglio dell'ordine al quale chiede l'iscrizione o di aver vinto il concorso per trasferimento all'albo del Consiglio dell'ordine al quale chiede l'iscrizione; deve, inoltre, dichiarare l'indirizzo dello studio in cui intende esercitare la professione; e, successivamente, deve segnalare immediatamente ogni variazione.

Nei casi di dichiarazione falsa, il professionista, che in base ad essa abbia ottenuto la iscrizione, incorre nelle pene stabilite dall'articolo 495 del codice penale ed è radiato dall'albo. Se la incompatibilità sia nel frattempo cessata è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'ordine, dopo avere accertato che il richiedente possiede i requisiti previsti dalla legge ed aver verificato la veridicità delle dichiarazioni di cui al terzo comma del presente articolo, delibera l'iscrizione del richiedente nell'albo degli avvocati.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito, con l'assegnazione di un termine a comparire non inferiore a dieci giorni e con il diritto di farsi assistere da un avvocato difensore.

ART. 140.

L'iscrizione deliberata senza il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo è soggetta ad annullamento.

Se nel frattempo i requisiti per l'iscrizione sono diventati regolari l'iscrizione può essere mantenuta con rettifica della data ai fini dell'anzianità, e con apertura di un procedimento disciplinare qualora la precedente iscrizione erronea sia stata determinata da falsità delle dichiarazioni fatte dall'interessato a norma dell'articolo 139, secondo comma.

ART. 141.

Quando l'iscrizione è chiesta da un avvocato per trasferimento da un altro albo, l'istanza deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata all'Ordine nel cui albo si chiede l'iscrizione.

Il richiedente deve esibire il nulla osta del Consiglio dell'ordine di provenienza, in cui siano indicati l'anzianità di iscrizione e gli eventuali precedenti disciplinari; il nulla osta non può essere rilasciato a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare o penale o sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il Consiglio dell'ordine del luogo in cui l'avvocato intende trasferirsi accerta la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 139 secondo comma; si applica l'articolo 139.

Nell'accettazione delle richieste fermi i limiti quantitativi fissati dall'articolo 84, si dà la precedenza anzitutto agli avvocati iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della presente legge, quindi a coloro che a norma dell'articolo 96 siano stati assegnati ad un albo diverso da quello indicato per primo nel loro ordine di preferenza e che chiedano il trasferimento a tale albo e poi agli altri richiedenti.

Nell'interno delle tre categorie la priorità è determinata dalla data di ricevimento della domanda di trasferimento, a parità di titoli, con precedenza al più anziano in caso di domande ricevute nella stessa data.

Non è ammessa l'iscrizione in più di un albo; il Consiglio dell'ordine che iscrive un avvocato in seguito a trasferimento, ne dà comunicazione al Consiglio di provenienza, che procede alla cancellazione.

L'avvocato trasferito mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Analoghe disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento.

I periodi di pratica, compiuti presso vari Ordini, si cumulano, esclusi quelli di durata inferiore a sei mesi, ferme le disposizioni degli articoli 56 e 57.

ART. 142.

Il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione dell'avvocato dall'albo degli avvocati su richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio:

a) qualora l'avvocato non possieda più i requisiti previsti dall'articolo 11;

b) qualora sia accertato che l'avvocato si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 29 o delle situazioni previste dall'articolo 36;

c) qualora sia accertato che l'avvocato non possieda più alcuno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, ivi compresa la residenza in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del tribunale del Consiglio dell'ordine in cui l'avvocato è iscritto;

d) qualora sia accertato che l'avvocato non eserciti effettivamente la professione;

e) quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non ha prestato il giuramento nei termini fissati dal Consiglio dell'ordine.

Se chi è cancellato a norma del comma precedente si trova sottoposto a procedimento disciplinare, il provvedimento viene portato a termine affinché se ne possa tener conto in caso di richiesta di iscrizione.

Il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, cita l'interessato per essere sentito, con il diritto di farsi assistere da un difensore.

ART. 143.

Quando un iscritto nell'albo è sottoposto a giudizio di interdizione o di inabilitazione e nei suoi confronti sono stati presi i provvedimenti di cui agli articoli 419, ultimo comma, e 420 del codice civile, il pubblico ministero ne dà comunicazione al Consiglio dell'ordine.

Questo, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza di uno dei requi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siti previsti dal n. 3 dell'articolo 139, ha la facoltà di deliberare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 168 della presente legge.

ART. 144.

L'avvocato cancellato può chiedere la reinscrizione dimostrando la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione e l'esistenza attuale di tutti i requisiti di legge; alla domanda di reinscrizione si applicano le norme dell'articolo 141, primo e terzo comma, e inoltre quello dell'articolo 141, secondo comma, se la domanda viene presentata a un Ordine diverso dal precedente. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta.

ART. 145.

Il Consiglio, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per un mese prima dell'inizio della revisione, il Consiglio deve tenere affisso nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine un avviso agli iscritti sulla dovere di denunciare la cessazione dell'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscano il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il Consiglio deve tener conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione, qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

La cancellazione è pronunciata a norma dell'articolo 142, salvo che nella revisione siano stati accertati fatti tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.

ART. 146.

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo degli avvocati, del regi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stro dei praticanti avvocati e di ammissione alla pratica di avvocato sono presi con deliberazione motivata dal Consiglio dell'ordine. I provvedimenti sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense e comunicati al pubblico ministero.

Contro tali provvedimenti l'interessato o il pubblico ministero possono ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo, fuorché nel caso previsto dall'articolo 143.

ART. 147.

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può d'ufficio annullare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ogni provvedimento dei Consigli dell'ordine in materia di tenuta dell'albo degli avvocati, del registro dei praticanti avvocati, o di ammissione alla pratica.

ART. 148.

Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

ART. 149.

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni alle regole di condotta di cui all'articolo 11.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi l'accaparramento di clientela ed il patto di quota-lite.

ART. 150.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine dove l'incolpato è iscritto quanto al Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto, ed è determinata dalla prevenzione.

L'incolpato, componente di un Consiglio dell'ordine, è giudicato dal Consiglio avente sede presso la Corte d'appello; l'incolpato, componente di un Consiglio dell'ordine con sede presso la Corte d'appello è giudicato dal Consiglio dell'ordine avente sede presso la Corte d'appello viciniore; l'incolpato, iscritto soltanto nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, è giudicato dal Consiglio dell'ordine di Roma o da quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto, a norma del comma precedente.

ART. 151.

Nel giudizio disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione e sulla astensione stabilite dal codice di procedura penale.

ART. 152.

Il Consiglio dell'ordine procede disciplinarmente d'ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su ricorso dell'interessato o su rapporto dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al Consiglio dell'ordine, dove il professionista è iscritto, di ogni procedimento in corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 3 del codice di procedura penale. Per gli iscritti soltanto nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, la notizia è comunicata al Consiglio dell'ordine di Roma ed a quello nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto.

Dette autorità danno notizia al Consiglio dell'ordine di ogni provvedimento giudiziale che, a norma della presente legge, può dar luogo a procedimento disciplinare.

ART. 153.

Quando il Consiglio dell'ordine non decide l'archiviazione, il presidente delega un consigliere per l'istruzione preliminare, dandone, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, immediato avviso all'interessato, il quale può entro dieci giorni nominare un suo difensore o comunicare di difendersi da solo.

In difetto di tale comunicazione dell'interessato, il presidente provvede alla nomina di un difensore d'ufficio, scelto a sorte tra gli iscritti all'albo con esclusione dei componenti il Collegio.

L'incarico è rifiutabile solo per giustificato motivo da valutarsi dal Consiglio dell'ordine.

Il professionista o il praticante che, invitato a comparire in un procedimento disciplinare contro altri, non si presenta senza giustificato motivo al consigliere istruttore o non gli fornisce le informazioni richieste entro il termine assegnatogli può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 154.

Quando il procedimento disciplinare è aperto dal Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto ed è nominato il consigliere per la istruzione preliminare, ne è data immediata comunicazione al presidente del Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto. Quando il procedimento è aperto davanti al Consiglio dell'ordine dove l'incolpato è iscritto, il presidente procede immediatamente alla comunicazione prevista dal comma precedente al presidente del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto.

In entrambi i casi il Consiglio dell'ordine, cui è inviata la comunicazione, ha

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

facoltà di trasmettere, fino al momento dell'udienza, proprie osservazioni scritte al Consiglio dell'ordine che procede.

Queste osservazioni sono lette in udienza dal consigliere relatore.

ART. 155.

In ogni fase del procedimento, il presidente del Consiglio dell'ordine ha facoltà di chiedere, anche tramite il Procuratore della Repubblica, informazioni ed accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

ART. 156.

Compiuta l'istruzione preliminare il Consiglio dell'ordine delibera non essere luogo a giudizio disciplinare ovvero dichiara aperto il relativo procedimento.

In tal caso nomina un consigliere relatore, che può essere lo stesso incaricato dell'istruzione preliminare, e formula il capo di incolpazione con la indicazione del fatto per cui si procede. Ne cura la notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato assegnandogli un termine non minore di dieci giorni per proporre la difesa scritta.

Il Consiglio dell'ordine, in base alla difesa scritta o ad ulteriore istruzione, decide per il proscioglimento o per il rinvio a dibattimento. L'istruzione preliminare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il Consiglio nazionale forense può autorizzare una sola proroga non superiore a quattro mesi.

ART. 157.

Quando è deciso il rinvio a dibattimento, il presidente del Consiglio dell'ordine fissa la data dell'udienza; ordina la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione a pena di nullità, di un termine a comparire non minore di quindici giorni e dà

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le altre disposizioni occorrenti. Copia della citazione è comunicata al pubblico ministero.

ART. 158.

Durante tutto il dibattimento la composizione del Collegio, formato da almeno tre quinti dei membri del Consiglio dell'ordine, è immutabile.

Venendo meno uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti sempre che a decidere siano almeno i due terzi dei componenti il Collegio.

ART. 159.

Il Consiglio dell'ordine in sede disciplinare esercita i più ampi poteri istruttori per la ricerca della verità. È in facoltà dell'incolpato e del Pubblico Ministero proporre nuove prove in sede di dibattimento.

Le prove orali sono assunte in udienza ed è consentito alle parti di interrogare direttamente i testimoni ed i consulenti tecnici. Il Presidente, ove sorga opposizione, decide senza formalità sull'ammissibilità delle domande. Si applicano ai testimoni le norme degli articoli 142, 358, 359 del codice di procedura penale.

ART. 160.

Il dibattito si svolge in udienza non pubblica salvo diversa richiesta dell'incolpato.

L'incolpato è difeso da un solo avvocato o si difende personalmente. Ove, senza giustificato motivo, non compaia, si procede in contumacia.

È in facoltà del pubblico ministero intervenire nel dibattimento e svolgere oralmente le proprie richieste; successivamente il difensore espone le ragioni della difesa. L'incolpato ha per ultimo la parola. Chiuso il dibattimento il Consiglio si ritira per deliberare ed il presidente quindi, dà lettura del dispositivo in udienza.

ART. 161.

In ogni fase del procedimento le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario del Consiglio dell'ordine o da altro Consigliere nominato dal presidente.

ART. 162.

La decisione contiene:

- a) l'incolpazione;
- b) i motivi di fatto e di diritto;
- c) il dispositivo.

La motivazione è estesa dal relatore, a meno che il presidente non ritenga di estenderla personalmente o di affidarla ad altro giudice.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 163.

Il Consiglio, nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il presidente a rivolgere, nel proprio ufficio o in una comune seduta del Consiglio stesso, un richiamo verbale all'incolpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto, per deliberazione del Consiglio non menzionata nella decisione, anche dopo che il giudizio disciplinare si sia chiuso con una assoluzione.

ART. 164.

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

- 1) l'avvertimento, con il quale si contesta la mancanza commessa e si richiama l'incolpato ai suoi doveri;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) la censura, biasimo formale per la trasgressione accertata;

3) la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 168;

4) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

ART. 165.

Ove la legge non stabilisca diversamente, il Consiglio dell'ordine applica la sanzione che meglio ritenga adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare, indicandone i motivi.

La sospensione dall'esercizio professionale o dalla pratica non può essere inflitta più di due volte.

ART. 166.

Quando il Consiglio, in seguito ad istruzione preliminare, a norma dell'articolo 153, ritenga che non vi sia luogo a sanzione più grave dell'avvertimento, delega il presidente a comunicare l'avvertimento all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche con comunicazione orale di cui sia redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata all'Ordine entro i successivi quindici giorni, chiedere che sull'addebito mossogli si faccia luogo a dibattimento disciplinare.

Dopo il dibattimento il Consiglio decide, senza essere vincolato dalla decisione precedente, e può anche applicare una sanzione più grave ove le circostanze dimostrino nell'incolpato manifesta incomprensione dei doveri la cui violazione gli è stata contestata.

La decisione in seguito a dibattimento è sempre notificata a norma dell'articolo 173.

ART. 167.

Incorre di diritto nella radiazione dall'albo l'avvocato che, con sentenza penale passata in giudicato:

a) sia stato condannato per un reato non colposo per il quale la legge prevede la reclusione, sola o congiunta con altra pena, superiore nel massimo a due anni;

b) sia stato condannato alla interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a due anni, o alla interdizione dalla professione per uguale durata.

Nei casi previsti sotto le due precedenti lettere a) e b), la radiazione di diritto è pronunciata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisca a fatti anteriori all'iscrizione nell'albo, purché il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione nell'albo, o la sentenza medesima fosse ignota al Consiglio al momento dell'iscrizione del condannato nell'albo.

La radiazione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso; il Consiglio deve sentire previamente l'interessato.

In ogni altro caso di condanna a pena o misura di sicurezza pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio può applicare la radiazione o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

ART. 168.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione per effet-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to di sentenza penale passata in giudicato, per una durata non superiore ai due anni;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

La sospensione di diritto prevista dai predetti commi non richiede procedimenti disciplinari ed è immediatamente esecutiva nonostante reclamo. Il Consiglio deve citare previamente l'interessato per sentirlo.

In ogni caso di procedimento penale in corso contro un avvocato il Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il Consiglio abbia debitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal n. 3 dell'articolo 164.

La sospensione cautelare può essere disposta anche nel caso di procedimenti disciplinari di particolare gravità.

ART. 169.

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 167, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Qualora il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale dia luogo all'applicazione della sospensione, nella durata di essa è computato anche il periodo trascorso in conseguenza della sospensione cautelare.

ART. 170.

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al pubblico ministero e sospendere il procedimento.

ART. 171.

Fermo il disposto degli articoli 167 e 168, il Consiglio, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, può sempre ordinarne l'esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

ART. 172.

Alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'Ordine le spese del giudizio.

ART. 173.

La decisione disciplinare è notificata integralmente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato, entro venti giorni dalla lettura del dispositivo in udienza ed è comunicata al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine, al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al difensore.

L'interessato, personalmente o a mezzo del difensore, ed il pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine, possono ricorrere al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione; il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha facoltà di proporre ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione. Tutti i ricorsi possono investire la decisione anche per motivi di merito.

In caso di ricorso il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, applicare una sanzione disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine.

Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la decisione, a norma degli articoli 167 e 168, è immediatamente esecutiva per legge ovvero è dichiarata tale dal Consiglio dell'ordine, a norma dell'articolo 171.

Contro la dichiarazione del Consiglio dell'ordine di immediata esecutorietà, il ricorso è proponibile solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Nel caso di cui all'articolo 171, fino al momento della decisione, è data facoltà al presidente del Consiglio nazionale forense, a istanza dell'interessato, di sospendere provvisoriamente l'esecuzione.

Durante tutto lo svolgimento del dibattimento la composizione del Collegio è immutabile. Ove venissero meno, per ragioni di forza maggiore, uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti, sempre che a decidere siano almeno in nove.

ART. 174.

Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'articolo precedente per le impugnazioni, la decisione disciplinare è impugnabile per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio che l'ha pronunciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), del codice di procedura civile, nel termine di giorni trenta decorrente a norma dell'articolo 326 dello stesso codice.

ART. 175.

Le decisioni in sede disciplinare, diventate definitive o dichiarate immediatamente esecutive, nonché la decisione di sospensione o radiazione a norma degli articoli 167 e 168, sono tenute affisse per estratto, per la durata di un mese, nell'albo esterno delle comunicazioni dell'Ordine.

Le decisioni suddette sono inoltre comunicate all'autorità giudiziaria e ai Consigli dell'ordine.

ART. 176.

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso previsto dall'articolo 169, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

ART. 177.

La decisione del Consiglio dell'ordine ha effetto ai soli fini disciplinari, senza pregiudizio dei diritti che possono essere connessi con i fatti che ne hanno formato oggetto.

La radiazione o la sospensione comportano la esclusione dall'esercizio professionale o dalla pratica ed impediscono la reinscrizione nell'albo o nel registro di qualsiasi altro Consiglio dell'ordine.

ART. 178.

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a procedimento penale, a norma dell'articolo 167, non può essere iscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 37.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la reinscrizione ha effetto dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense, che la concede a norma dello stesso articolo.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 179.

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma e si compone di avvocati eletti tra gli iscritti negli albi degli avvocati presso i Consigli dell'ordine da non meno di cinque anni, in numero di uno per ciascun distretto di Corte d'appello.

Possono essere eletti gli avvocati che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Il componente del Consiglio nazionale forense, il quale senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. Nel caso di vacanza causata da decadenza dall'ufficio o da decesso o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio nazionale forense, la competente assemblea distrettuale, convocata a norma dell'articolo 183, provvede alla sua sostituzione mediante elezione suppletiva.

ART. 180.

Le elezioni sono indette dal Consiglio nazionale forense uscente almeno un mese prima della scadenza di questo, il nuovo Consiglio nazionale forense è eletto dalle assemblee distrettuali ordinarie, convocate a norma dell'articolo 124 nella propria sede, tutte nello stesso giorno.

ART. 181.

Contro le modalità ed i risultati delle elezioni, ogni interessato può proporre ricorso al nuovo Consiglio nazionale forense, entro venti giorni dalla prima convocazione di questo.

Il Consiglio nazionale forense deve pronunziarsi entro sessanta giorni con decisione motivata.

Alla decisione non può partecipare il candidato eletto nell'assemblea distrettuale le cui elezioni vengono impugnate.

ART. 182.

Il Consiglio nazionale forense nomina tra i suoi componenti il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere.

Il presidente rappresenta l'Ordine nazionale ad ogni effetto di legge.

I vicepresidenti esercitano le funzioni ad essi delegate dal presidente.

ART. 183.

Il Consiglio nazionale forense esercita, anche d'ufficio, la sorveglianza ed il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali e cura gli interessi dell'Ordine.

In particolare:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni e i provvedimenti dei Consigli dell'ordine attinenti alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, all'uso del titolo professionale, alla materia disciplinare e alla materia elettorale;

b) provvede all'annullamento d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 122 e 147;

c) scioglie il Consiglio dell'ordine nei casi previsti dall'articolo 136;

d) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli a norma dell'articolo 148;

e) convoca le assemblee distrettuali per le elezioni nei casi previsti dagli articoli 179 e 180;

f) decide sui ricorsi, di cui all'articolo 181;

g) delibera sulle materie previste dall'articolo 185;

h) decide sui conflitti di competenza tra i Consigli dell'ordine locali;

i) provvede alla custodia ed alla tenuta dell'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori;

l) è tenuto a dare pareri sui disegni di legge e di regolamento riguardanti la professione forense o attinenti alla amministrazione della giustizia;

m) indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n) si adopera affinché l'Ordine sia degnamente rappresentato nelle manifestazioni culturali nazionali e internazionali;

o) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

p) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di appositi bollettini e notiziari;

q) agisce per la risoluzione pratica delle questioni professionali di carattere collettivo e per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'Ordine;

r) esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osservate in quanto applicabili le norme di cui al Titolo IX;

s) stabilisce, ogni due anni, il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi del Consiglio dell'ordine;

t) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

ART. 184.

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale forense occorre la partecipazione della maggioranza dei componenti, e, comunque, del presidente o di uno dei due vicepresidenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 183, lettera t), il Consiglio delega un comitato di tre suoi componenti. Contro i provvedimenti del comitato è ammesso ricorso al Consiglio stesso che giudica senza la presenza dei componenti che hanno partecipato alla emanazione dei provvedimenti impugnati.

ART. 185.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente, in adunanza generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nei limiti necessari per coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a imporre diritti sulle iscrizioni nell'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale del Consiglio nazionale forense si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

La direzione degli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense è affidata ad un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a direttore di sezione di cancelleria designato — su proposta del Consiglio stesso — dal Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari addetti agli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali.

Lo stesso cancelliere coadiuverà il Consigliere segretario del Consiglio nazionale forense anche nelle sedute giurisdizionali del Consiglio stesso.

ART. 186.

Le decisioni emesse dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare o di tenuta dell'albo sono notificate a mezzo ufficiale giudiziario all'interessato ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, l'interessato ed il Procuratore generale possono ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione può essere sospesa

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente. Il ricorso deve essere deciso nel termine di novanta giorni.

Nel caso di annullamento con rinvio, il Consiglio nazionale forense deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

È applicabile alle decisioni del Consiglio nazionale forense l'articolo 174 della presente legge.

ART. 187.

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in materia giudiziale e stragiudiziale, e le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione adottata, dopo aver sentito le associazioni sindacali, e approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 188.

I verbali di conciliazione tra i professionisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente del Consiglio dell'ordine o da un consigliere da lui delegato, e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Essi sono depositati nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

ART. 189.

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese, di cui gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori.

ART. 190.

Tutte le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi dei professionisti legali si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali.

Salvo i casi di richiesta di provvedimento cautelare, il giudice non può in nessun caso giudicare su domanda attinente a compensi professionali eccedenti il minimo di tariffa, ove la parte interessata non abbia provveduto a richiedere e ad allegare agli atti del giudizio il parere del competente Consiglio dell'ordine.

La liquidazione giudiziale di compensi professionali in misura non conforme al parere del Consiglio dell'ordine deve essere specificamente motivata.

ART. 191.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'ordine copia dell'atto di opposizione: la trasgressione a questo dovere costituisce mancanza disciplinare.

Se il Consiglio reputa che sia il caso di sperimentare la conciliazione, convoca all'uopo il professionista interessato e i difensori in causa, che sono tenuti a presentarsi.

ART. 192.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, comprese quelle relative alle agevolazioni previste da leggi o regolamenti ai fini della iscrizione negli albi, sono abrogate.

ART. 193.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i procuratori legali iscritti nell'albo dei procuratori legali sono iscritti di di-

ritto in quello degli avvocati; la loro anzianità decorre dalla data di iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

Le funzioni in precedenza attribuite ai procuratori legali vengono esercitate dagli avvocati.

Coloro che supereranno gli esami per procuratore legale già banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere iscritti di diritto nell'albo degli avvocati.

ART. 194.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le iscrizioni e i trasferimenti avvengono senza limitazioni numeriche; in tale periodo gli esami si svolgono in base alle nuove norme, escluse quelle attinenti alle limitazioni suddette.

Trascorsi i tre anni, il Consiglio nazionale forense forma i ruoli a norma dell'articolo 75 senza bandire contemporaneamente gli esami; questi primi ruoli sono formati in base al numero degli avvocati legittimamente iscritti negli albi alla scadenza del triennio, senza applicazione dell'articolo 77.

Nel marzo dell'anno successivo vengono formati i ruoli nuovi con l'osservanza degli articoli 76 e 77 e contemporaneamente sono banditi gli esami, per il graduale adeguamento degli iscritti si procede a norma dell'articolo 80.

ART. 195.

Conservano il titolo di avvocato coloro che sono stati cancellati dall'albo prima dell'entrata in vigore di questa legge e che erano autorizzati a conservarlo dalle disposizioni allora vigenti.

ART. 196.

All'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e procuratori dello Stato o di enti già iscritti nell'elenco speciale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, s'intendono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati ferme le loro limitazioni nell'esercizio della professione.

ART. 197.

I praticanti procuratori proseguono nella pratica per l'abilitazione all'esame di avvocato secondo le norme del Titolo V°.

Ha diritto al certificato di compiuta pratica chi all'entrata in vigore della presente legge abbia già esaurito il periodo di un anno stabilito nel citato articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374.

I praticanti procuratori già iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, mantengono il diritto di esercitare il patrocinio davanti alle Preture coi limiti e per il tempo stabilito dal medesimo articolo 8, con la osservanza degli articoli 11 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

ART. 198.

E soppressa l'attività di patrocinatore legale.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitati all'esercizio di detta attività, o comunque iscritti negli appositi registri, possono continuare ad esercitarla secondo le modalità e con i limiti previsti dalla disciplina vigente.

ART. 199.

Fino a nuova deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 187, si applica la tariffa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; i diritti di procuratore ivi previsti sono dovuti all'avvocato

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per le prestazioni di rappresentanza in giudizio, nel procedimento esecutivo e nei procedimenti speciali, in aggiunta agli onorari stabiliti per le prestazioni di assistenza e difesa.

ART. 200.

L'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e nell'albo degli avvocati è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Le tasse di cui sopra sono altresì dovute nei casi di trasferimento da un Ordine all'altro e di reiscrizione nel registro o nell'albo.

ART. 201.

Il Ministro di grazia e giustizia entro un anno dalla pubblicazione della presente legge provvede alla emanazione delle norme regolamentari.

ART. 202.

L'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questo deve indicare l'indirizzo del proprio studio o recapito esistente nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria oppure eleggere domicilio nel comune medesimo; altrimenti si intende che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria ».

ART. 203.

La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.